



**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER CIASCUN LOTTO RIFERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PROGRAMMATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI
PROPRIETÀ ED IN GESTIONE DI ALER PAVIA-LODI PER LA
PROVINCIA DI PAVIA PER IL PERIODO 2024-2027 – 4 LOTTI -
PROC. 21_2024_1204.**

CIG LOTTO 1 PAVIA EST: B0D5ACA7C8

CIG LOTTO 2 PAVIA OVEST: B0D5C8BA4E

CIG LOTTO 3 VIGEVANO: B0D5D52E85

CIG LOTTO 4 VOGHERA: B0D5EBA79C

.....

INTERPRETAZIONE

Ai sensi dell'art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi da esso derivati e di ogni atto ad esso allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva. Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di significato effettivo eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti, e che risultino tali dal contesto complessivo sopra indicato. Resta altresì inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio generale del buono e tempestivo esito dei lavori appaltati.

Casi di discordanza

Fermo restando quanto precisato nel precedente punto, per i casi di non concordanza fra le clausole negli elaborati relativi all'Accordo quadro ed ai relativi contratti, di cui al precedente punto valgono i criteri di seguito indicati.

In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni più ampie e dettagliate. In presenza di contenuti effettivamente discordanti i singoli contratti hanno prevalenza sul Capitolato Tecnico. In caso di discordanza fra gli elaborati grafici, la preferenza è data secondo l'ordine di scala.

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori sono stati richiesti e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per quanto attiene alla procedura di gara, in caso di discordanza fra quanto riportato in questo capitolato speciale ed il disciplinare di gara, la preferenza è data a quest'ultimo documento.

Nel caso in cui permangano delle incertezze interpretative nella lettura del presente documento o degli altri documenti di gara, La stazione appaltante può intervenire con una sorta di interpretazione autentica al fine di precisare meglio la propria volontà, purché il chiarimento abbia il carattere della "neutralità", senza alcun pregiudizio e a beneficio di tutti gli operatori coinvolti.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché di completa conoscenza degli impegni contrattuali e di incondizionata loro accettazione ai fini dell'esecuzione a perfetta regola d'arte. Per questo ciascun concorrente, prima della presentazione della offerta, deve verificare tutte le possibilità di esecuzione degli stessi in conformità alle Prescrizioni Tecniche del presente Capitolato, anche assumendo le necessarie informazioni presso le Aziende, Enti, ecc. preposti alla erogazione dei servizi.

Saranno altresì a carico dell'operatore economico, oltre ai lavori oggetto dell'accordo, l'esecuzione di tutti gli eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve tener conto che gli interventi ordinati vengono eseguiti in stabili abitati e pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio di persone ed autoveicoli; sono pure a carico dello stesso:

- a) la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
- b) la sorveglianza del cantiere anche in corso d'opera, con particolare riguardo durante la movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto. A tale riguardo si fa inoltre presente che in caso di danni l'operatore economico dovrà immediatamente attivare la polizza assicurativa sottoscritta con l'ente che l'ha rilasciata. La comunicazione di apertura del sinistro potrà anche essere effettuata direttamente dalla S.A. qualora l'aggiudicatario non operi in tal senso.

Rimangono inoltre a carico dell'Appaltatore eventuali oneri derivanti dall'impossibilità di eseguire i lavori per cause in alcun modo riconducibili alla volontà della Stazione Appaltante compreso l'eventuale assenza o indisponibilità dell'utenza.

PARTE 1_NORMATIVA

CAPO 1_ NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 01_NATURA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato riguarda l'Accordo Quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 e ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni e somministrazioni per lavori di manutenzione programmata finalizzati a garantire efficienza, sicurezza e idoneità all'uso degli edifici, delle aree esterne e degli alloggi e relative pertinenze di proprietà o in gestione di ALER Pavia Lodi, ubicati nella provincia di Pavia come meglio dettagliati **nell'allegato doc. 01** Elenco consistenze. Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Progetto e varranno come aggiornamento dell'elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano dall'elenco così aggiornato.

Trattandosi di Pronto Intervento, le opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione. Esse dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi nei comuni ricompresi nel lotto d'intervento e da eseguire secondo criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio dal Direttore dei Lavori senza che per questo l'appaltatore possa avere nulla a pretendere oltre a quanto indicato nel contratto d'appalto sottoscritto.

Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, essendo gli edifici abitati o comunque utilizzati, dovrà tener conto delle esigenze degli occupanti e coordinarsi con essi in collaborazione con la Direzione Lavori della Stazione appaltante e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per una corretta esecuzione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori sarà oggetto di Contratti Applicativi che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d'importo previsto e per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Qualora l'ultimo Contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il lotto di competenza, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro; l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.

Non sussiste diritto di esclusiva a favore dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva infatti la facoltà di affidare a terzi eventuali lavori, a propria insindacabile discrezione e secondo le procedure previste dall'ordinamento, senza che per ciò nulla sia dovuto all'Appaltatore.

L'operatore economico, partecipando alla procedura in oggetto, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla puntuale esecuzione dei lavori in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

ART. 02_AMMONTARE DELL'APPALTO E FORMA DELL'APPALTO

Il corrispettivo presunto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro è quantificato come segue:

Incidenza categorie delle lavorazioni - LOTTO 1 PAVIA EST					
Tipologia delle lavorazioni	Categoria	Importo complessivo	classifica	Di cui ripartizioni oneri della sicurezza	Di cui incidenza m.o.
OPERE EDILI (comprese assistenze) - PREVALENTE	OG1	€ 372.600,00	II	€ 14.330,77	48%
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO	OS3	€ 273.600,00	II	€ 10.523,08	
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	€ 102.600,00	I	€ 3.946,15	
TOTALI	TOTALI	€ 748.800,00		€ 28.800,00	€ 345.600,00
Incidenza categorie delle lavorazioni - LOTTO 2 PAVIA OVEST					
Tipologia delle lavorazioni	Categoria	Importo complessivo	classifica	Di cui ripartizioni oneri della sicurezza	Di cui incidenza m.o.
OPERE EDILI (comprese assistenze) - PREVALENTE	OG1	€ 372.600,00	II	€ 14.330,77	48%
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO	OS3	€ 273.600,00	II	€ 10.523,08	
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	€ 102.600,00	I	€ 3.946,15	
TOTALI	TOTALI	€ 748.800,00		€ 28.800,00	€ 345.600,00
Incidenza categorie delle lavorazioni - LOTTO 3 VIGEVANO					
Tipologia delle lavorazioni	Categoria	Importo complessivo	classifica	Di cui ripartizioni oneri della sicurezza	Di cui incidenza m.o.
OPERE EDILI (comprese assistenze) - PREVALENTE	OG1	€ 372.600,00	II	€ 14.330,77	48%
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO	OS3	€ 273.600,00	II	€ 10.523,08	
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	€ 102.600,00	I	€ 3.946,15	
TOTALI	TOTALI	€ 748.800,00		€ 28.800,00	€ 345.600,00
Incidenza categorie delle lavorazioni - LOTTO 4 VOGHERA					
Tipologia delle lavorazioni	Categoria	Importo complessivo	classifica	Di cui ripartizioni oneri della sicurezza	Di cui incidenza m.o.
OPERE EDILI (comprese assistenze) - PREVALENTE	OG1	€ 372.600,00	II	€ 14.330,77	48%
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO	OS3	€ 273.600,00	II	€ 10.523,08	
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	€ 102.600,00	I	€ 3.946,15	
TOTALI	TOTALI	€ 748.800,00		€ 28.800,00	€ 345.600,00
TOTALE		€ 2.995.200,00		€ 115.200,00	€ 1.382.400,00

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla stazione appaltante per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L..

I Contratti Applicativi discendenti dall'accordo quadro sono stipulati "a misura", l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite.

Il corrispettivo sopra indicato per ogni lotto rappresenta l'importo massimo dei lavori che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dei Contratti Applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, al netto del ribasso offerto in fase di gara (che si intende offerto per ogni singolo prezzo).

CAPO 2_DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 03_DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di giorni 1095 (mille novantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione. Resta inteso che , qualora allo spirare dei 1095 giorni di cui al periodo che precede risultino somme residue disponibili, la durata dell'Accordo Quadro si intende estesa sino all'esaurimento dell'importo di spesa residuo e comunque non oltre 150 ulteriori giorni di validità contrattuale ulteriori rispetto agli iniziali 1095 giorni naturali e consecutivi.

I contratti attuativi stipulati nel periodo di durata dell'Accordo Quadro conservano la loro validità contrattuale sino alla scadenza fissata, anche se posteriore alla data di conclusione dei 1095 giorni di cui al periodo precedente.

ART. 04_ELENCHI PREZZI APPLICABILI

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) Elenco prezzi lavori a forfait, opere da idraulico, elettrico ed opere edili
- b) Elenco Regione Lombardia 2024
- c) Elenco Prezzi informativi per l'edilizia Dei Recupero, ristrutturazione, manutenzione – edizione primo semestre 2024;
- d) Elenco Prezzi informativi per l'edilizia Dei Impianti Elettrici – edizione primo semestre 2024;
- e) Elenco Prezzi informativi per l'edilizia Dei Impianti Tecnologici - edizione primo semestre 2024.

ART. 05_RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

Qualora il titolare o legale rappresentante dell'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sarà quello dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta.

L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.

Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione appaltante.

ART. 06_NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del disposto dell'art.3 del DM 08/05/03 n. 203 in ordine alla provenienza dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell'opera.

Per tutti i materiali utilizzati in cantiere devono essere messe a disposizione della Direzione Lavori le schede con le caratteristiche tecniche, le eventuali manutenzioni richieste, le modalità per il corretto utilizzo e messa in opera.

I materiali previsti dal progetto sono sottoposti a campione all'approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il DL verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'allegato II.14 del D lgs 36/2023.

CAPO 3_ TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 07_ CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori avrà inizio dopo la stipula del Contratto Applicativo e risulterà da apposito verbale.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Ufficio Della Direzione Lavori

L'Appaltatore dovrà coordinarsi con il Direttore lavori (DL) della Stazione appaltante e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per una corretta esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante individua prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del progetto, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere; in particolare il Direttore dei Lavori, svolgerà i compiti di coordinamento, supervisione e controllo tecnico contrattuale. Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e la facoltà di far modificare o rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

ART. 08_ TEMPISTICHE ESECUZIONI LAVORI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dalla Stazione appaltante, a seguito della stipulazione dei Contratti Attuativi, mediante ordini di lavoro trasmessi via posta elettronica od internet. E' fatto obbligo all'Appaltatore di essere munito di indirizzo elettronico per ricevimento di messaggi e-mail e pec, da comunicare preventivamente alla stazione appaltante.

Qualora si rappresentasse la necessità di ordini di servizio per interventi urgenti, tali ordini potranno essere impartiti anche verbalmente, ma verranno successivamente confermati per iscritto, tramite OdL.

Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Appalto, come definiti all'art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

- Lavori non ordinari: interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo dell'alloggio, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati oltre i 20 giorni ore consecutivi dal ricevimento della richiesta verbale e/o dall'ordine di servizio e ultimati entro la data indicata dal direttore dei lavori nell'Odl.
- Lavori ordinari: interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo dell'alloggio, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro 20 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta verbale e/o dall'ordine di servizio e ultimati entro la data indicata dal direttore dei lavori nell'OdL.
- *Qualora si rappresentasse la necessità*: Lavori urgenti: interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare. Detti interventi devono essere iniziati entro 48 ore lavorative dal ricevimento della richiesta verbale e/o dall'ordine di servizio.
- *Qualora si rappresentasse la necessità*: Interventi molto urgenti caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. Detti interventi devono essere iniziati entro 24 ore dal ricevimento della richiesta verbale e/o dall'ordine di servizio.
- *Qualora si rappresentasse la necessità*: Interventi immediati in caso di pericolo: per l'eliminazione della causa del pericolo o del danno da svolgere entro il termine massimo di due ore dalla segnalazione all'impresa affidataria.

L'entità e la qualità delle maestranze e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante lo stato di avanzamento dei singoli lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l'avvenuto inizio dei lavori e l'avvenuta ultimazione dell'intervento.

Analogamente l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante tutta la documentazione a supporto della stesura della contabilità di ogni singolo OdL e per la stesura della contabilità finale.

Il termine massimo consentito per la messa a disposizione della citata documentazione è fissato in giorni 30 dalla data di ultimazione dell'intervento.

Per il mancato rispetto di tale termine si procederà all'automatica applicazione delle penali di cui all'art. 9.

Le comunicazioni riferite alla gestione operativa degli interventi manutentivi, comprese quelle citate relative allo stato d'avanzamento dei singoli lavori ed alla avvenuta ultimazione degli stessi, potranno essere inviate a cura dell'Appaltatore, via e-mail, ai recapiti comunicati dalla Stazione appaltante. Parimenti, la Stazione appaltante potrà utilizzare le stesse modalità per comunicare con l'Appaltatore.

ART. 09_PENALI IN CASO DI RITARDO

Qualora a seguito di richiesta d'intervento l'Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente capitolato, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Impresa dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

Il ritardo nell'esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla direzione comporta l'applicazione nella misura di seguito indicata:

- Nel caso in cui l'appaltatore non garantisca l'entità e la qualità delle maestranze e dei mezzi d'opera tali da consentire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- Nel caso di mancato inizio delle prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati entro il termine fissato, il DL fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il DL affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca dell'esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento. La ripetuta inosservanza di tale obbligo darà titolo alla Stazione appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, con addebito di ogni danno. L'appaltatore avrà l'obbligo di consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.).
- Interventi immediati in caso di pericolo – in caso di mancato tempestivo inizio della prestazione richiesta verrà inoltre comminata una penale forfettaria di € 1.000,00 (Euro mille) per ogni mancato intervento qualificato di massima urgenza; resta inteso che l'Ente Appaltante si riserva il diritto di eseguire d'ufficio il lavoro, addebitando all'Impresa Appaltatrice ogni spesa ed ogni eventuale danno. L'inosservanza dell'obbligo di intervento immediato per i lavori definiti di massima urgenza comporterà la risoluzione del contratto. Verrà comminata inoltre una penale giornaliera di € 300,00 (Euro trecento) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per l'esecuzione dei lavori. Gli interventi richiesti telefonicamente in regime di reperibilità rientrano nella fattispecie degli interventi immediati. Gli OdL per questa tipologia di interventi verranno formalizzati nel primo giorno lavorativo utile .
- Interventi molto urgenti ed urgenti – in caso di mancato tempestivo inizio della prestazione richiesta, verrà comminata una penale forfettaria di € 500,00 (Euro cinquecento) per ogni mancato intervento qualificato urgente. La ripetuta inosservanza dell'obbligo dell'immediato inizio dei lavori urgenti comporterà inoltre, a discrezione della stazione appaltante, la risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, con addebito di ogni danno. Verrà comminata inoltre una penale giornaliera di € 200,00 (Euro duecento) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per l'esecuzione dei lavori.
- Lavori ordinari e non ordinari – per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione delle prestazioni richieste rispetto alle date fissate dall'Ente Appaltante, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo.

CAPO 4_DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 10_CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

Le opere del presente appalto sono computate a misura e a forfait.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi indicati negli elenchi precedentemente riportati, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

L'ordine di Lavoro per l'esecuzione dei singoli interventi, redatto in singola copia, a cura della Direzione Lavori, sarà recapitato via email all'Appaltatore. Quest'ultimo, a lavori conclusi, produrrà una nota lavori sull'intervento eseguito, redatta su apposito modulo allegato al presente csa predisposto dalla Stazione appaltante, dalla quale dovranno risultare i seguenti elementi:

- Estremi dell'ordine di lavoro (numero ODL, numero richiesta, data ODL);
- Descrizione dei lavori eseguiti;
- Descrizione sintetica dei materiali usati;
- Nominativo degli operai che hanno eseguito l'intervento, con indicazione analitica delle ore giornalmente impiegate (foglio lavori da allegare ad ogni nota);
- Eventuale documentazione fotografica dell'intervento;

Preliminarmente alla contabilizzazione dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa degli interventi eseguiti, accertando anche la qualità dei lavori effettuati e dei materiali impiegati, e della congruità delle note contabili trasmesse dall'Impresa.

Il registro di contabilità dovrà essere firmato (anche digitalmente) per accettazione dall'Appaltatore con o senza riserve nel giorno in cui viene presentato.

Nell'ipotesi che il DL giudicasse gli interventi non eseguiti a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà procedere alla sistemazione o rifacimento delle opere entro il termine assegnatole.

La Stazione appaltante non procederà alla contabilizzazione di quegli interventi i cui conteggi siano incompleti o non siano stati predisposti conformemente ai documenti contrattuali.

I conteggi dei lavori eseguiti devono essere consegnati tassativamente entro i termini fissati dal successivo art. 28, unitamente a questi, l'Esecutore trasmette anche l'eventuale documentazione fotografica realizzata su richiesta del DL.

Non sono computabili i tempi di spostamento dalla sede della ditta al luogo di intervento e ritorno. Sia nel caso di contabilizzazione a forfait, che in quello di contabilizzazione a misura, l'Appaltatore può inoltre richiedere la contabilizzazione della prestazione di manodopera per indagini e verifiche connesse nei casi giustificati da oggettive condizioni e circostanze verificabili.

La stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di procedere direttamente a sopralluoghi. In questo caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il sopralluogo, indagare sulla natura del problema, quindi trasmettere via email alla Stazione appaltante le proprie conclusioni scritte. La trasmissione delle risultanze sarà anticipata telefonicamente o verbalmente qualora, avuto riguardo al problema rilevato, spetta al DL della Stazione appaltante disporre o meno l'esecuzione dell'intervento.

ART. 11_PAGAMENTI IN ACCONTO

I certificati di pagamento saranno emessi almeno con cadenza non inferiore ai tre mesi.

Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell'Impresa l'emissione di regolare fattura quietanzata, in caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, o in caso di mancata apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

La Stazione appaltante, in conseguenza di particolari esigenze legate alla necessità di procedere con fatturazione e pagamento di specifici interventi potrà procedere in tal senso previa comunicazione all'Appaltatore dei dati necessari.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Gli stati di avanzamento saranno emessi entro trenta giorni dalla data del loro riconoscimento che deve avvenire come sopra indicato, i certificati di pagamento saranno emessi entro sette giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento.

I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC da parte del DL.

ART. 12_PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del progetto; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC regolare.

CAPO 5_GARANZIE

ART. 13_OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, a produrre alla Stazione Appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di

regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

Entro tale periodo l'assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione Appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell'Appaltatore trattenendo l'importo dalle sue spettanze.

Le garanzie assicurative di cui all'articolo 117 del D lgs 36/2023 devono essere prestate in conformità allo schema-tipo approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 con le seguenti modalità:

- **SEZIONE A DANNI ALLE OPERE DURANTE L'ESECUZIONE**

Partita 1 Opere: somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.;

Partita 2 Opere preesistenti: somma assicurata (massimale) €. 1.000.000,00;

Partita 3 Demolizione e sgombero: somma assicurata pari al 10% della somma indicata alla Partita 1 con il minimo di € 50.000,00;

- **SEZIONE B COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. DURANTE L'ESECUZIONE**

RC verso Terzi

Il massimale sarà non inferiore al 5 (cinque) per cento dell'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. con un minimo di € 1.000.000,00 ed un massimo di € 5.000.000.

La polizza deve dare atto che sono considerati terzi anche i dipendenti dei subappaltatori e fornitori, i consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante, nonché il personale della Stazione Appaltante (rappresentanti autorizzati all'accesso al cantiere, responsabili della direzione lavori, coordinatori per la sicurezza e collaudatori in corso d'opera) occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere.

RC verso prestatori di lavoro

La polizza deve prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e non dipendenti nonché verso i prestatori di lavoro degli altri partecipanti ai lavori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da persona della quale l'impresa debba rispondere.

Il massimale sarà non inferiore ad € 2 (due) milioni per sinistro ed 1 (uno) milione per persona. In alternativa l'Appaltatore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'operatività di propria polizza a copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con le condizioni minime sopra indicate.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, le stesse non sono opponibili alla Stazione appaltante restando a carico dell'Appaltatore. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le

conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al DL nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

Capitolato speciale d'appalto manutenzione ordinaria

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 6 DISPOSIZIONI VARIE INERENTI L'ESECUZIONE

ART. 14 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, per quanto applicabile, al generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- 1) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 2) La richiesta di autorizzazione preventiva all'Ente competente (Comune, Provincia, A.N.A.S. ecc.) per l'occupazione con ponteggi del suolo pubblico o, nel caso di installazione di ponteggi su di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione preventiva di occupazione del suolo al proprietario.
- 3) La richiesta di autorizzazione preventiva all'Ente competente (Comune, Provincia, A.N.A.S. ecc.) per l'esecuzione di scavi o manomissioni del suolo pubblico o, nel caso di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione preventiva dal proprietario. Copia dell'autorizzazione deve essere consegnata alla Direzione Lavori. Il ripristino dello scavo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'Ente competente, con lo stesso grado di finitura esistente prima dell'intervento, o nel caso di proprietà di terzi dalla

Direzione Lavori. In quest'ultimo caso l'Appaltatore, a lavori ultimati, dovrà farsi rilasciare dichiarazione liberatoria da parte del proprietario dell'area.

- 4) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- 5) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 6) La consegna, su eventuale richiesta da parte del DL, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti e prodotti, previsti o necessari all'esecuzione dell'opera.
- 7) L'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori.
- 8) L'effettuazione delle opere richieste dagli Enti competenti per lo spostamento definitivo e/o provvisorio di cavi (elettrodotti, linee telefoniche) o tubazioni (gasdotti, acquedotti, fognature e rogge) interessanti l'area di intervento e interferenti con l'attività di cantiere o con le opere da realizzare.
- 9) La fornitura e posa di avvisi riguardanti le lavorazioni da effettuare presso le portinerie.
- 10) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
- 11) Gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante.
- 12) Il consentire l'uso anticipato dei locali richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che possano derivare alle opere stesse.
- 13) La trasmissione alla Direzione Lavori della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/08.

ART. 15_VERIFICHE ISPETTIVE

Il cantiere è soggetto a verifiche ispettive ai sensi della norma ISO 9001:2008.

Potranno essere pertanto compiuti sopralluoghi di verifica, anche senza preavviso, da personale incaricato dalla Stazione Appaltante o dall'Organismo di certificazione, al fine di riscontrare evidenze oggettive comprovanti la rispondenza dell'attività svolta rispetto ai requisiti di legge e a quelli imposti dal contratto, nonché la rispondenza dell'attività al sistema di qualità ed al piano dei controlli.

Nel corso del sopralluogo, l'Appaltatore, dovrà mettere a disposizione dei verificatori tutto il materiale richiesto e facilitare il sopralluogo del cantiere e l'ispezione procedendo, se necessario, anche a soste momentanee delle lavorazioni in corso

ART. 16 SUBAPPALTO

Si applica quanto disposto dall'articolo 119 del D lgs 36/2023.

L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, anche per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore può affidare in subappalto i lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e ss del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.
- d) l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, al deposito presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, recante a pena di nullità l'importo e i termini di esecuzione delle opere subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o Consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- e) l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- f) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle cause ostative al rilascio dell'Informativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a € 150.000,00;
- g) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. I termini di cui sopra sono ridotti della metà per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a € 100.000,00.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora il contratto di subappalto subisca variazioni e siano variati i requisiti di cui all'art. 119 comma 5 del D lgs36/2023.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il DL, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) quando la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, cottimisti nonché ai fornitori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di correttezza contributiva attestata mediante modello DURC di data non anteriore a tre mesi che certifichi la regolarità della ditta subappaltatrice.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato, allegato contrattuale, si obbliga a chiedere alla Stazione Appaltante preventiva autorizzazione (previa trasmissione della documentazione richiesta) anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie, pur se non rientranti nella definizione di subappalto:

- trasporto di materiale a discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo,
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- smaltimento di rifiuti;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- guardiania del cantiere.

La mancata richiesta della suddetta autorizzazione comporta l'applicazione di una penale nella misura dall'1% al 5% del valore del contratto a discrezione del RUP. Il reiterarsi delle suddette mancate richieste si configura quale inadempimento contrattuale grave anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto d'appalto in danno dell'Appaltatore e l'escussione della cauzione definitiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ai sensi del c. 17 dell'art. 119 del D lgs 36/2023.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I subappaltatori trasmettono, per il tramite dell'appaltatore, alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i..

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza delle cause di esclusione previste dal D Lgs 36/2023.

Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui agli artt. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La Stazione appaltante non emetterà pagamenti per le quote corrispondenti ai subappalti non autorizzati.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del capoverso precedente.

Il pagamento dei subappaltatori e dei subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori deve avvenire conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.136/2010 s.m.i. mediante bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, registrati su conti correnti dedicati.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato.

ART. 17_OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del contratto di Accordo Quadro in materia di contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti di imprese che effettuano opere "edili ed affini" (Codice Cnel F08C) e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella provincia di Pavia per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed aziendale.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La Stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

Qualora al responsabile unico del progetto pervenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dello stesso.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 18_VARIAZIONE DELLE OPERE

Variazioni dell'importo contrattuale dell'accordo quadro

L'importo contrattuale indicato all'art. 2 è da intendersi come importo contrattuale massimo per il periodo di tempo indicato per la durata dell'Accordo Quadro.

Considerata la natura dell'Accordo Quadro non sono ammesse variazioni in aumento di importo.

Il presente Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Varianti In Corso D'opera/ Incremento/Riduzione In Corso D'opera Dell'importo Contrattuale Del Contratto Applicativo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre negli interventi oggetto del Contratto Applicativo quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.120 del Codice dei contratti.

In particolare:

- Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- Nessuna variazione o addizione può essere apportata in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
- Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori del Contratto Applicativo.
- La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Contratto Applicativo, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicata all'Appaltatore da parte del Responsabile del progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta e devono essere contenute nei limiti dell'importo dell'Accordo Quadro.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al punto 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Progetto.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al punto 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza e della mano d'opera .

ART. 19_ CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;

- Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- L'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione;
- L'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- L'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o della L.190/12;
- Violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i.;
- Decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- Intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- La violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

CAPO 7_ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 20_ NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del contratto sottoscritto fra Aler e l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 88 e seg. del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante ha considerato l'incidenza per l'adozione delle misure di protezione collettive e individuali.

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 88 e seg., del D.Lgs. 81/2008, s.m.i., l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assistenziali.

Per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Pavia, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere quello della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.

ART. 21_PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, tutta la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale come indicato dall'allegato XVII Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il piano di cui al comma 2 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Rup.

Per le lavorazioni che necessitino di ponteggio, è fatto obbligo alla ditta esecutrice di predisporre il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio, ai sensi del D.Lgs. 8/7/2003 n. 235 s.m.i. Nel caso in cui dovesse essere incaricato il Coordinatore dell'esecuzione dei lavori ancorché in assenza del Piano di Sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà adempiere a tutte le richieste del tecnico incaricato informando tempestivamente il D.L. ed il coordinatore in fase di esecuzione delle lavorazioni programmate che saranno oggetto di notifica preliminare.

ART. 22_RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Il DL impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di lavoro, L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il DL controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati negli ordini di lavoro.

Il direttore di cantiere dovrà essere costantemente presente in cantiere, costituirà il riferimento per il DL, per il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei servizi e dovrà essere

reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DL e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e risultare ben visibile, fra numeri telefonici di emergenza, da affiggere in cantiere.

Il direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.

In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato le copie o gli originali di:

- Notifica preliminare aggiornata;
- I Piani operativi di sicurezza (POS) sia dell'impresa che di tutti i soggetti autorizzati all'attività nel cantiere;
- Verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici
- Denuncia impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche all'ISPESL e all'ATS (ARPA);
- Documentazione tecnica delle macchine e attrezzature (libretti d'uso e manutenzione, marcatura e/o dichiarazione CE di conformità)
- Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg completi di verbali di verifica periodica e omologazione ISPESL
- Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e relazione tecnica del fabbricante
- Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS)
- Attestato del Corso di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio
- Contratti dei subappalti con le ditte esecutrici delle varie opere
- Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- Verbali relativi alle visite ispettive effettuate in cantiere
- Registro delle Presenze.

Il direttore di cantiere dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi che intervengono in qualità di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa preveda anche la posa in opera. Il Registro dovrà essere tempestivamente aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato nome, cognome, ditta di appartenenza, trattamento retributivo, versamenti contributivi, ritenute fiscali e numero di posizione nel Libro Unico del Lavoro. Per i lavoratori autonomi; dovrà essere riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori.

Il DL e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potrà compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere, anche verificando le tessere di riconoscimento di cui gli stessi dovranno essere dotati, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L.136/2010 s.m.i., ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte del DL e/o del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla vigilanza.

Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovrà essere inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile delle province interessate alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile.

Il DL e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica del Registro delle Presenze succitato, potrà richiamare l'impresa al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, il DL potrà richiedere

l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con conseguente risoluzione del contratto.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del suddetto piano da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il DL coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'art. 104 del codice.

Il DL esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di Interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 8, c. 5 e 6 del Decreto 07.03.2018 n. 49;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'art. 11 del Decreto 07.03.2018 n. 49;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il DL pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Il DL comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

CAPO 8_ DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 23_ ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

La Direzione Lavori ordinerà all'Impresa di procedere gratuitamente al rifacimento di interventi che siano stati mal eseguiti, o che dimostrino nel tempo difetti causati da negligenza, grave imperizia o non adeguatezza dei materiali impiegati.

Tale impegno dell'Impresa sussiste anche per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, fatti comunque salvi i termini previsti dal Codice Civile per i difetti delle opere.

L'ultimazione dei lavori sarà formalizzata mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore.

Trovano applicazione le disposizioni del Codice degli appalti circa i vizi costruttivi dell'opera.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, potranno essere affidati a terzi direttamente dalla Stazione Appaltante, addebitandone la spesa all'Appaltatore.

ART. 24_ TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CAPO 9_ CONTROVERSIE E NORME FINALI

ART. 25_ RISERVE

Si applica quanto riportato nell'art. 7 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023.

ART. 26_ ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 210 D.Lgs. 36/2023.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del precedente capoverso, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto

possono sempre essere risolte mediante atto di transazione di cui all'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del primo comma e l'Appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 27_FORO COMPETENTE

Per OGNI controversia le parti riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Pavia.

ART. 28_IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua e gas;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE 2_SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE DEI LAVORI

ART. 29_CONSISTENZA

La consistenza indicativa è descritta compiutamente nell'**Allegato 1** al presente A.Q. ed è relativa al patrimonio immobiliare gestito dall'Aler di Pavia Lodi, come riportato in allegato.

ART. 30_DESCRIZIONE

Prestazioni minimali richieste

Ogni qualvolta venga richiesto tramite odl (**allegato3**) del Direttore dei lavori un intervento di manutenzione dell'edificio o negli alloggi prima di eseguire qualsiasi lavorazione, la ditta dovrà provvedere a verificare la problematica in contraddittorio con la DL.

L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili di Aler o comunque in uso alla stessa azienda che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- Demolizione di tramezzi e murature
- Scassi e tagli a sezione obbligata
- Rifacimento di muratura e formazione di intonaci
- Ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali
- Sostituzione di gronde, pluviali, faldali
- Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento
- Riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici
- Riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche
- Adeguamento impianti elettrici, telefonici, prese tv, antenne ecc.
- Adeguamento impianti termici
- Opere fognarie
- Opere di decorazione interne ed esterne
- Opere da vetraio
- Opere da fabbro
- Opere da falegname
- Opere di sistemazione stradale anche speciali

E comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili di proprietà o in gestione di Aler Pavia Lodi. L'appaltatore dovrà compiere tutte le attività necessarie per dare le opere indicate dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche come indicato nel presente Capitolato.

I lavori (qualunque essi siano per consistenza e/o difficoltà) dovranno avere carattere di immediatezza ed essere svolti nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.

Per dare concreta attuazione a quanto previsto le parti dovranno procedere come segue:

- 1- Sopralluogo dell'impresa per la stima dei lavori;
- 2- Stipula del Contratto Applicativo (**allegato 5**);
- 3- La DL provvederà ad inviare all'impresa appaltatrice a mezzo e-mail, l'ODL su idonea modulistica digitale (**allegato 3**), che fungerà come consegna dei lavori;

4- L'impresa effettuerà gli interventi nei tempi e nei modi descritti dal Contratto Applicativo;
5- La fine lavori sarà ufficializzata solo dopo che l'impresa appaltatrice inoltrerà ad Aler tutta la documentazione inerente l'esecuzione dell'intervento, le attestazioni del caso indicate nei punti precedenti, le certificazioni di Legge e quelle previste dai regolamenti comunali, provinciali e regionali, che qui sotto riepiloghiamo a titolo esemplificativo:

- Schede tecniche dei materiali e degli elementi tecnici impiegati
- Dichiarazione di conformità dell'impianto (GAS e/o ELETTRICO) alla regola dell'arte, secondo quanto prescritto dal D.M. 22 Gennaio 2008, n.° 37;
- Dichiarazione di esecuzione secondo le Normative vigenti quali la UNI 7129:15 in materia di impianti a gas e di sistemi di evacuazione dei gas di scarico;
- Scheda Nota di lavoro compilata (**allegato 4**), una per intervento;

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del disposto dell'art.3 del DM 08/05/03 n.203 in ordine alla provenienza dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell'opera.

Per tutti i materiali utilizzati in cantiere devono essere messe a disposizione della Direzione Lavori le schede con le caratteristiche tecniche, le eventuali manutenzioni richieste, le modalità per il corretto utilizzo e messa in opera

I materiali previsti dal progetto sono sottoposti a campione all'approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

L'Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di manodopera, di mezzi e di materiali in funzione delle segnalazioni e delle richieste di intervento che verranno inoltrate dalla DL della Stazione appaltante garantendo gli interventi 365 giorni all'anno.

Il numero degli automezzi a disposizione sarà quello necessario per condurre sui luoghi di lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali.

Per mezzi d'opera e attrezzature normalmente necessari s'intende tutto quanto normalmente utilizzato per l'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno ed all'esterno, quali ad esempio attrezzatura minuta relativa a qualsiasi specialità edile ed affine, trapani, argani, compressori, martelli demolitori, elettropompe, cavalletti e ponteggi ecc.

Per materiali minuti necessari s'intendono fondamentalmente tutti i materiali di consumo normalmente utilizzati per l'esecuzione di riparazioni e rappezzi, relativamente a qualsiasi specialità edile ed affine.

L'esecutore, dovrà eseguire riprese video e/o adeguata documentazione fotografica dei singoli interventi attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni dal DL.

La realizzazione delle riprese fotografiche saranno necessarie per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte dal DL.

Trattandosi di opere di cui al D.M.37/08 (ex L.46/90) è sempre necessario che per le opere realizzate siano consegnate le obbligatorie dichiarazioni di conformità a norma con i previsti allegati. Tali documentazioni dovranno essere consegnate contestualmente alla contabilità degli interventi eseguiti.

PARTE 3 MATERIALI

ART. 31_ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)

Prima dell'esecuzione delle lavorazioni l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L. tutta la documentazione (certificazioni di prodotto, specifiche tecniche e prestazionali, ecc.) atta a comprovare la rispondenza di materiali, componenti, sistemi, apparecchiature e dispositivi da acquisire sul mercato al fine di valutarne la rispondenza e la conformità a quanto indicato nei documenti tecnici di progetto ed in particolare alla:

- relazione tecnica di progetto e suoi allegati;
- relazione specialistica impianti termici e suoi elaborati grafici;
- relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali per l'Edilizia (DM 11/10/2017), comprensiva degli elaborati e di quanto altro richiesto per ciascuna specifica tecnica di cui al §2.4 e §2.5 del DM 11/10/2017 alla voce "Verifica";

che riportano quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni energetiche ed ambientali, oltre alle prestazioni specificamente previste dalla normativa tecnica delle costruzioni, per l'installazione di impianti e per la sicurezza.

Tale documentazione di cantiere deve essere trasmessa in un'unica soluzione prima dell'avvio delle lavorazioni alla D.L. sotto forma di relazione. La D.L. (eventualmente in contraddittorio con la Stazione Appaltante) provvederà alla sua approvazione indicando, se del caso, le sue riserve.

Tale documentazione dovrà contenere tutte le:

- qualificazioni del fornitore per quanto attiene la sua adesione a sistemi di gestione per la qualità norma ISO 9001, sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001, sistemi di gestione dell'energia norma ISO 50001, sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro OHSAS;
- certificazioni di prodotto;
- relazioni di prova e altri mezzi di prova;
- schede tecniche e prestazionali;
- manuali di posa in opera/installazione;
- garanzie;
- manuale/indicazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
- prove da effettuarsi a posa avvenuta;
- indicazioni circa la gestione a fine vita dei materiali, componenti edilizi e impianti oggetto dell'appalto, indicando quali siano riutilizzabili, quali recuperabili, quali riciclabili, quali a recupero energetico e quali infine a smaltimento;

e quant'altro previsto dal fornitore per la corretta funzionalità e durabilità nel tempo di quanto posto in opera/installato come specificamente indicato negli articoli che seguono per ciascuna tipologia di lavorazione.

Qualora, per sopravvenuta indisponibilità sul mercato, il prodotto scelto dall'Appaltatore non si renda disponibile all'atto dell'avvio della relativa lavorazione, l'Appaltatore stesso provvederà a reperirne un altro prestazionalmente equivalente o superiore che dovrà essere espressamente approvato dalla D.L. previa presentazione della documentazione sopracitata.

ART. 32_ SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI – CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere i seguenti criteri.

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato. Ove nei singoli criteri si citano materie provenienti da riciclo, recupero, o sottoprodotti o terre e rocce da scavo si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (DM 11/10/2017 - § 2.4.1.1 Disassemblabilità)

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (DM 11/10/2017 - § 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata)

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto riportati:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (es. membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia

recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (DM 11/10/2017 - § 2.4.1.3 Sostanze pericolose)

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

Riepilogo criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata	Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose	Criterio 2.4.1.1 Disassemblabilità	Criterio 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati.	Non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d'ozono.	I componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili a fine vita;	Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).

ART. 33_PROVVISTA DI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

ART. 34_ SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI – CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, si dovrà prevedere l'uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi.

In particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati)

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo)

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di

massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.3 Laterizi)

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno)

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato:

- per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® Recycled»), FSC® misto (oppure FSC®mixed) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio)

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche)

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
- 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie mini-me di durabilità legate alla suddetta funzione.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.7 Murature in pietrame e miste)

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione si prescrive l'uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti).

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti)

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia

recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici)

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8%-10%
Fibre in poliestere	60-80%		60 - 80%
Polistirene espanso	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di Poliuretano	70%	70%	70%
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti)

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionati dalla decisione 2009/607/CE:

4.2. consumo e uso di acqua;

4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);

4.4. emissioni nell'acqua;

5.2. recupero dei rifiuti.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio.

Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.11 Pitture e vernici)

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio.

Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni)

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza.

A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere ideati considerando che:

tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80; i prodotti devono essere ideati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono l'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica.

L'installatore, per conto dell'appaltatore, deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento)

Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/314/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Se è previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno essere usati i criteri previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per «Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento».

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).

L'installatore (o il progettista), per conto dell'appaltatore, deve presentare una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi.

L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente.

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.14 Impianti idrico - sanitari)

I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le

norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unità immobiliare.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.